

ART. 7 – Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi.

1. Il vettore non assume alcuna responsabilità per ritardi o soppressioni di corse dovute a scioperi o ad avverse condizioni atmosferiche ovvero a qualsiasi altra causa non imputabile al vettore medesimo.
2. Se il servizio è interrotto per forza maggiore o per ordine dell’Autorità pubblica, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza, e non al rimborso del biglietto.
3. Se il servizio è interrotto per fatto addebitabile al vettore, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza ed al rimborso del biglietto. Se, tuttavia, il vettore assicura al passeggero la prosecuzione del viaggio, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso, indipendentemente dal ritardo.
4. Se il passeggero interrompe il viaggio per sua volontà o, comunque, per fatto proprio, non ha diritto ad alcun rimborso né ad alcuna prestazione.
5. Nei casi sopra previsti, da qualunque causa dipendano, anche se imputabili alla Società che assicura il servizio, quest’ultima non è comunque responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivarne ai passeggeri.
6. Il vettore non è responsabile della mancata coincidenza con servizi di trasporto assicurati da altre compagnie di trasporto siano esse terrestri, marittime, aeree o ferroviarie, da qualunque causa sia dipeso il ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’atto concessorio.

ART. 8 – Recesso del passeggero . Cambio data . Rimborsi.

1. Il passeggero può recedere dal contratto fino alle 12 ore precedenti la partenza programmata.
2. In caso di recesso il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto, ma dovrà pagare una penale:
 - in una misura pari al 20% del prezzo pagato se il recesso perviene fino a 48 ore prima dell’orario della partenza indicata nel biglietto;
 - in una misura pari al 50% del prezzo pagato se il recesso perviene da 48 ore a 12 ore prima dell’orario della partenza indicata nel biglietto.

Il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso se il recesso perviene meno di 12 ore prima dell’orario della partenza indicata nel biglietto, o nell’ipotesi di cui al superiore art. 3 comma 3.

3. Il recesso deve essere in ogni caso comunicato al Centro Booking dell’Autoserizi Salemi S.r.l al numero 0923.981120, nella fascia oraria 9.00-13.00 , 15.00-19.00 o , qualora l’acquisto sia stato effettuato tramite un’agenzia di viaggi convenzionata, esclusivamente alla agenzia emittente. La richiesta di rimborso deve essere inviata alla Società contestualmente al recesso.

4. Il passeggero che si trova nella condizione di non poter usufruire del biglietto per la data di partenza in esso indicata, avrà la possibilità di riutilizzare lo stesso nell'arco dei 2 mesi successivi alla data di emissione del biglietto . Tale variazione dovrà essere comunicata al Centro Booking dell'Autoservizi Salemi S.r.l al numero 0923.981120, nella fascia oraria 9.00-13.00 , 15.00-19.00. Ogni richiesta di cambio sarà accettata fino ad un'ora prima dell'orario di partenza previsto ed il viaggiatore è tenuto a pagare una penale fissa da corrispondere alle biglietterie/agenzie abilitate o al personale viaggiante , che dovranno rilasciare regolare biglietto. Le comunicazioni pervenute dopo l'orario di partenza comporteranno la perdita del biglietto.

ART.9 – Doveri del passeggero.

1. Il passeggero deve comportarsi durante il viaggio seguendo le ordinarie regole di diligenza. Non deve danneggiare l'autobus, e di eventuali danni da lui provocati ne risponde alla Società proprietaria dell'autobus. Non deve tenere un comportamento che sia causa di disturbo o molestia nei confronti degli altri passeggeri e del personale aziendale viaggiante. Non deve condurre a bordo dell'autobus o deporre nel vano portabagagli materiale nocivo o comunque pericoloso o illegale.

2. E' severamente vietato fumare all'interno dell'autobus, come stabilito dalla legge n.584/75 e dai DPR n.753/80 . I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

3. Il personale aziendale viaggiante non ammetterà a bordo passeggeri in evidente stato di ubriachezza ricorrendo, qualora lo ritenesse opportuno, all'intervento delle Forze dell'ordine.

4. Il passeggero deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti che il personale aziendale viaggiante decidesse di fare osservare per la sicurezza del viaggio e dei passeggeri.

5. Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare alla sicurezza ed incolumità propria e delle persone e/o cose sotto la sua custodia.

6. Il passeggero ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche al momento della conclusione del contratto.

7. Il vettore non risponde dei danni provocati a sé o agli altri passeggeri da qualsiasi comportamento illecito dell'utente o comunque non conforme alle regole dell'ordinaria diligenza.

8. Il personale aziendale viaggiante è autorizzato a fare scendere dall'autobus (anche con l'intervento delle Forze dell'Ordine) i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni arrecati al mezzo od al servizio.

9. Il viaggiatore ha l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza quando il veicolo è in movimento, come stabilito dal Decreto Lgs. n.150 del 13 marzo 2006.